

Codice A1824A

D.D. 24 maggio 2022, n. 1475

Foresta Regionale "La Benedicta" - Concessione di fabbricati e terreni siti in località Cascina Merlina, nei comuni di Bosio (AL) e Lerma (AL), all'azienda agricola Naclerio Alfonso (codice beneficiario 348540), per uso residenziale e pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 3.483,00 - Cap. 30195/22 - Accertamento indennizzo Euro 871,00 - Cap. 30200/22 - Accertamento cauzione Euro 448,00 - Cap. 68080/22 .



ATTO DD 1475/A1824A/2022

DEL 24/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Foresta Regionale "La Benedicta" – Concessione di fabbricati e terreni siti in località Cascina Merlina, nei comuni di Bosio (AL) e Lerma (AL), all'azienda agricola Naclerio Alfonso (codice beneficiario 348540), per uso residenziale e pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 3.483,00 – Cap. 30195/22 – Accertamento indennizzo Euro 871,00 – Cap. 30200/22 - Accertamento cauzione Euro 448,00 – Cap. 68080/22 – Impegno Euro 448,00 - Cap. 448040/22.

Vista la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022.

Premesso che:

- l'azienda agricola Naclerio Alfonso, con nota pervenuta il 08.03.2022, prot. n° 10119/A1824A, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione dei fabbricati denominati "Cascina Merlina" e terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", siti nei comuni di Lerma (AL) e Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

LERMA

- foglio 16, particelle 20 (parte)-21 (parte)-22-23-24-26-17-14;
- foglio 17, particelle 43-44-45-46 (parte);

BOSIO

- foglio 29, particelle 31-33-35 AA (parte)-35 AB (parte)-36-37-39-49;
- foglio 32, particelle 26 (parte)-28-29-30;
- foglio 41, particelle 4 (parte)-5-6-8 (parte)-9 (parte)-11 (parte)-12 (parte)-14 (parte)-16-17-18 (parte)-19 (parte)-20-21-70 (parte)-92 - 93;
- foglio 44, particella 65;
- foglio 55, particelle 4 AA-4 AB-5-6-24-25;
- foglio 56, particelle 1-2 AA-2 AB-4-9;

aventi una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 102.64.86 ha, per uso residenziale e pascolivo (pascipascolo), per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione e, esclusivamente per quel che riguarda i terreni, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a un UBA per ettaro;
Dato atto che:

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

Premesso che:

- in data 14.03.2022, prot. n° 11150/A1824A, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo dei fabbricati richiesti, in quanto non oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":

si è data notizia della presentazione dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Bosio (AL) in data 14.03.2022, prot. n° 11118/A1824A;

Albo pretorio del Comune di Lerma (AL) in data 14.03.2022, prot. n° 11153/A1824A;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 14.03.2022, prot. n° 11137/A1824A.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 27.04.2022 prot. n° 17764/A1824A;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 27.04.2022 prot. n° 17764/A1824A, producendo l'originale firmato per accettazione in data 06.05.2022, prot. n° 19177/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica

amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;

- gli importi riferiti al canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 3.483,00, dell'indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione, per un importo di Euro 871,00 e dell'aggiornamento cauzionale, per un importo di Euro 448,00 (D.P.G.R. 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 6), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 4.802,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di euro Euro 4.802,00, così suddivisa:
Euro 3.483,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a titolo di canone riferito alla prima annualità;
Euro 871,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a titolo di indennizzo *omissis*
Euro 448,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a titolo di cauzione;
- vi è la necessità di impegnare l'importo di Euro 448,00, sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a titolo di cauzione *omissis* con il codice soggetto n° 348540 Naclerio Alfonso di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione e, esclusivamente per quel che riguarda i terreni, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", al canone annuo di Euro 3.483,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";

- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.
- DGR 1 - 4970 del 4/05/2022 Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- DGR 1 - 4936 29/04/2022 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1)di rilasciare all'azienda agricola Naclerio Alfonso la concessione dei fabbricati denominati "Cascina Merlina" e terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", siti nei comuni di Lerma (AL) e Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

LERMA

- foglio 16, particelle 20 (parte)-21 (parte)-22-23-24-26-17-14;
- foglio 17, particelle 43-44-45-46 (parte);

BOSIO

- foglio 29, particelle 31-33-35 AA (parte)-35 AB (parte)-36-37-39-49;
- foglio 32, particelle 26 (parte)-28-29-30;
- foglio 41, particelle 4 (parte)-5-6-8 (parte)-9 (parte)-11 (parte)-12 (parte)-14 (parte)-16-17-18 (parte)-19 (parte)-20-21-70 (parte)-92 - 93;
- foglio 44, particella 65;
- foglio 55, particelle 4 AA-4 AB-5-6-24-25;
- foglio 56, particelle 1-2 AA-2 AB-4-9;

aventi una superficie complessiva, riferita ai terreni di 102.64.86 ha, per uso residenziale e pascolivo (pascipascolo), con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione e, esclusivamente per quel che riguarda i terreni, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	

Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

al canone annuo di Euro 3.483,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3) di determinare in Euro 871,00, l'indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione;

4) di determinare in Euro 448,00 l'adeguamento cauzionale previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

5) di accertare l'importo di Euro 3.483,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, come canone riferito alla prima annualità (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: azienda agricola Naclerio Alfonso (codice 348540), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di accertare l'importo di Euro 871,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, come indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione - Soggetto debitore: azienda agricola Naclerio Alfonso (codice 348540), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di accertare l'importo di Euro 448,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, come adeguamento cauzionale – Soggetto debitore: azienda agricola Naclerio Alfonso (codice 348540), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) di impegnare la somma di Euro 448,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, come adeguamento cauzionale – Soggetto debitore: azienda agricola Naclerio Alfonso (codice 348540), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2022.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI FABBRICATI DENOMINATI "CASCINA MERLINA" E TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", SITI NEI COMUNI DI LERMA (AL) E BOSIO (AL), PER USO RESIDENZIALE E PASCOLIVO ALL'AZIENDA AGRICOLA NACLERIO ALFONSO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dalla Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Dott.ssa Maria Gambino nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, C.so Bolzano n° 44, abilitata alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23.

C O N C E D E

all'Azienda Agricola Naclerio Alfonso, con sede a Bosio (AL), Frazione Capanne di Marcarolo, Cascina Merlina, codice fiscale [REDACTED], partita I.V.A. 02528210061, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Naclerio Alfonso, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola, l'uso di fabbricati denominati Cascina Merlina e terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", distinti a catasto come segue:

LERMA

foglio 16, particelle 20 (parte)-21 (parte)-22-23-24-26-17-14;

foglio 17, particelle 43-44-45-46 (parte);

BOSIO

foglio 29, particelle 31-33-35 AA (parte)-35 AB (parte)-36-37-39-49;

foglio 32, particelle 26 (parte)-28-29-30;

foglio 41, particelle 4 (parte)-5-6-8 (parte)-9 (parte)-11 (parte)-12 (parte)-14
(parte)-16-17-18 (parte)-19 (parte)-20-21-70 (parte)-92 sub. 2 -3 -4 - 93;

foglio 44, particella 65;

foglio 55, particelle 4 AA-4 AB-5-6-24-25;

foglio 56, particelle 1-2 AA-2 AB-4-9;

come da cartografia in allegato, aventi una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 102.64.86 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro. La superficie residua dei mappali indicati come parte (20% della superficie particellare) viene esclusa dal presente atto di concessione in quanto già concessa alle società E.Distribuzione S.p.A. e Air Liquide Italia S.p.A, per il passaggio di impianti fissi. In tale esclusione rientra anche la striscia di terra occupata, sia materialmente che in proiezione planimetrica, dal passaggio degli impianti citati più la relativa fascia di rispetto che si estende, sia a destra che a sinistra, di metri 6.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

L'utilizzo dei terreni pascolivi (pascipascolo) sarà vincolato al periodo annuale

del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 3.483,00, da corrisponderci come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 448,00, ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 688,00, in relazione al contratto rep. n° 1158 del 15.02.2016, di Euro 298,00, in relazione al contratto rep. n° 811 del 25.01.2001 e di Euro 307,00 in relazione al contratto rep. n° 1038 del

25.02.2010.

Per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione, viene stimato un indennizzo pari a Euro 871,00 che dovrà essere versato contestualmente agli importi di cui sopra.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare il rapporto di 1 UBA per ettaro. Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni, impedendo lo sconfinamento del bestiame pascolante, obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto.

Art. 5- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui alla presente concessione.

Art. 6 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi

momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 7 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni dati in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione regionale, per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 11- Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali, denunciando immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffuse o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario

Art. 12 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che

eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 13 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 14 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-8-10-11-12-13-14.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO